

Bruxelles, 17.1.2018
COM(2018) 30 final

2018/0010 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione UE-Algeria per quanto riguarda la modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che definisce la posizione che dovrà essere assunta nome dell'Unione europea nel comitato di associazione UE-Algeria in riferimento alla prevista adozione della decisione che modifica le condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo euromediterraneo

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (nel prosieguo l'"accordo di associazione"), è stato concluso il 22 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2005¹. L'Unione europea è parte dell'accordo². L'accordo di associazione è alla base delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica algerina.

2.2. Comitato di associazione

L'articolo 96 dell'accordo di associazione prevede che il comitato di associazione sia composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti dell'Algeria, dall'altra.

L'articolo 97 dell'accordo di associazione prevede che il comitato di associazione disponga di un potere decisionale per quanto riguarda la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli abbia delegato le proprie competenze.

2.3. L'atto previsto del comitato di associazione

Il comitato di associazione sarà chiamato ad adottare una decisione che modifica le condizioni tariffarie inizialmente previste per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, di cui ai protocolli 2 e 5 dell'accordo di associazione e che figurano all'allegato I della presente decisione.

L'atto previsto ha come obiettivo la ridefinizione di taluni contingenti preferenziali dell'Unione europea per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati (36 linee tariffarie).

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 97 dell'accordo, che così recita: "Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che prendono le misure necessarie per la loro esecuzione".

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

¹ GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

² Decisione 2005/690/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell'accordo, GU L 265 del 10.10.2005, pag. 1.

A seguito delle difficoltà incontrate dall'Algeria al momento della soppressione dei dazi doganali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, l'Algeria, previa comunicazione verbale del ministro algerino degli Affari esteri in data 27 dicembre 2010, ha chiesto la ridefinizione di taluni contingenti preferenziali dell'Unione europea per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati (36 linee tariffarie). Le parti hanno tenuto consultazioni tra il settembre 2010 e il luglio 2011, conformemente all'articolo 16 dell'accordo di associazione. Un gruppo di esperti della Commissione europea e dell'Algeria si è riunito sei volte tra il settembre 2010 e il luglio 2011.

Le consultazioni hanno permesso di trovare un compromesso sulle modifiche accettabili relative ai diritti di base, ai quantitativi e al calendario per la soppressione dei dazi inizialmente previsti, nel rispetto delle condizioni di cui ai protocolli 2 e 5 dell'accordo.

I negoziatori hanno concordato nuove disposizioni che si applicano agli scambi bilaterali di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati dell'UE in Algeria. Tali disposizioni figurano nell'allegato di un verbale firmato l'11 luglio 2011 ed entrato in vigore il 1° ottobre 2012 per decisione unilaterale dell'Algeria.

Tenuto conto degli importi ridotti della compensazione (1,5 milioni di euro) e dei quantitativi riadeguati, non è stato necessario effettuare una valutazione d'impatto. Tuttavia, per motivi di certezza del diritto, è opportuno adottare la presente decisione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nella nozione di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato di associazione è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra.

L'articolo 13 dell'accordo di associazione prevede una liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati tra l'UE e l'Algeria.

L'articolo 14 dell'accordo di associazione stabilisce gli impegni reciproci relativi ai regimi applicabili ai prodotti agricoli, ai prodotti della pesca e ai prodotti agricoli trasformati, il cui elenco è riportato nei protocolli da 1 a 5.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, causa C-399/12, Repubblica federale di Germania contro Consiglio dell'Unione europea, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

L'articolo 15 dell'accordo di associazione prevede l'apertura di negoziati tra l'UE e l'Algeria al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che l'UE e l'Algeria dovranno applicare a partire da una data concordata.

L'articolo 16 dell'accordo di associazione prevede un'eventuale modifica delle disposizioni tariffarie convenute a seguito di un cambiamento delle politiche agricole delle parti. Tuttavia, la parte che procede alla modifica acconsente a garantire benefici analoghi per quanto riguarda le importazioni dell'altra parte.

L'atto che il comitato di associazione è chiamato ad adottare è un atto avente effetti giuridici, in quanto contiene nuove disposizioni che si applicano agli scambi bilaterali di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati dell'UE in Algeria e che modificano le condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie inizialmente previste per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, di cui ai protocolli 2 e 5 dell'accordo di associazione. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano gli scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, conformemente al capitolo 2 dell'accordo di associazione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del comitato di associazione apporterà modifiche alle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie inizialmente previste per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, di cui ai protocolli 2 e 5, deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione UE-Algeria per quanto riguarda la modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, è stato concluso il 22 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2005⁴.
- (2) A seguito delle difficoltà incontrate dall'Algeria all'atto dell'applicazione della soppressione dei dazi doganali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, l'Unione europea e l'Algeria hanno trovato un compromesso sulle modifiche accettabili relative ai diritti di base, ai quantitativi e al calendario per la soppressione dei dazi inizialmente previsti, nel rispetto delle condizioni di cui ai protocolli 2 e 5 dell'accordo.
- (3) L'articolo 16 dell'accordo di associazione prevede, a talune condizioni, un'eventuale modifica unilaterale delle disposizioni tariffarie convenute da una delle parti. Tuttavia, la parte che procede alla modifica acconsente a garantire benefici analoghi per quanto riguarda le importazioni dell'altra parte.
- (4) L'articolo 16 prevede che il comitato di associazione si riunisca per tenere conto degli interessi di tale parte. L'articolo 97 dell'accordo di associazione prevede che il comitato di associazione disponga di un potere decisionale per quanto riguarda la gestione dell'accordo. È opportuno che il comitato di associazione si pronunci sulle modifiche previste.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato di associazione, poiché la decisione vincolerà l'Unione a norma dell'articolo 97 dell'accordo di associazione vincolerà l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sui protocolli 2 e 5 dell'accordo di associazione euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la

⁴ GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra.

- (6) Occorre pertanto definire di conseguenza la posizione dell'Unione europea nel comitato di associazione UE-Algeria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato di associazione UE-Algeria, istituito dall'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica algerina democratica e popolare, relativa all'applicazione degli articoli 15 e 16 di tale accordo, si basa sul progetto di atto del comitato di associazione allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del comitato di associazione che modifica le condizioni di applicazione della soppressione dei dazi per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati sarà pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*